



*Comunicato del 3 giugno 2024*

---

**NUOVO PROCESSO ORDINARIO DI COGNIZIONE: LA PREVISIONE SECONDO CUI IL GIUDICE DECIDE CON DECRETO IN ORDINE ALLE VERIFICHE PRELIMINARI, PRIMA DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE, VA INTERPRETATA IN MODO CHE SIA RISPETTATO IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO**

Con la [sentenza n. 96](#), depositata oggi, la Corte Costituzionale si è pronunciata sulle questioni di legittimità costituzionale relative all'art. 171-bis cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 (riforma Cartabia), che prevede, nell'ambito della nuova disciplina del processo ordinario di cognizione, l'emanazione di un decreto di fissazione dell'udienza da parte del giudice, prima del deposito delle memorie illustrative delle parti e della comparizione delle stesse; decreto con cui il giudice, prima dell'udienza stessa e senza sentire le parti, decide in ordine alle "verifiche preliminari" (concernenti, tra l'altro, la sussistenza del potere rappresentativo, la ritualità delle notifiche, l'integralità del contraddittorio, la chiamata in causa di terzi).

La Corte ha ritenuto, innanzi tutto, non fondata la denunciata violazione della legge di delega (art. 76 Cost.), considerando che le "verifiche preliminari" compiute dal giudice nella fase iniziale della controversia sono riconducibili alla finalità di realizzare la concentrazione processuale nell'ottica della ragionevole durata del processo.

Altresì la Corte ha escluso che vi sia una ingiustificata disciplina differenziata (art. 3 Cost.), nell'ambito delle questioni rilevabili d'ufficio con il decreto di fissazione dell'udienza, tra quelle che il giudice può decidere, già in tale decreto, e quelle che lo stesso giudice si limita a segnalare alle parti stesse affinché possano trattarle già nelle memorie di cui all'art. 171-ter cod. proc. civ.

Quanto alla denunciata violazione dell'art. 24 Cost. – prospettata sotto il profilo dell'attribuzione al giudice del potere di emanare provvedimenti fuori udienza e senza alcun contraddittorio preventivo con le parti – la Corte ha ritenuto non fondata

la prospettata questione a condizione che si dia un'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata.

Ribadita la fondamentale importanza del contraddittorio «quale primaria e fondamentale garanzia del giusto processo» che «chiama in causa non solo la dialettica tra le parti nel corso del processo, ma riguarda anche la partecipazione attiva del giudice», la Corte ha svolto una serie di considerazioni in chiave di interpretazione adeguatrice della disposizione censurata.

Innanzitutto, il giudice, nell'esercizio del potere direttivo del processo demandato allo stesso in generale dall'art. 175 cod. proc. civ., può fissare un'udienza ad hoc qualora avverta l'esigenza di interloquire con le parti sui provvedimenti da assumere all'esito delle «verifiche preliminari».

Parimenti, ove il giudice ritenga di adottare direttamente il decreto, la parte che non condivide il provvedimento emesso può richiedere la fissazione di un'udienza per discuterne in contraddittorio, onde evitare una successiva regressione del procedimento. Una tale udienza, se fissata dal giudice, realizza il contraddittorio delle parti prima di quella di comparizione e trattazione della causa.

In ogni caso – ha sottolineato la Corte – il decreto di cui all'art. 171-bis cod. proc. civ., senza la fissazione di un'udienza ad hoc, può essere oggetto di discussione all'udienza di comparizione alla presenza delle parti. All'esito di tale udienza, i provvedimenti assunti con decreto, una volta vagliate le ragioni delle parti, possono essere confermati, modificati o revocati con ordinanza del giudice.

La Corte ha ulteriormente puntualizzato che, se la parte aveva chiesto, senza esito, la fissazione di un'udienza per interloquire con il giudice sui provvedimenti emanati con il decreto di cui all'art. 171-bis cod. proc. civ., alcuna conseguenza processuale pregiudizievole (quale, in ipotesi, l'estinzione del processo) può essere posta a carico della stessa, ove essa non si sia conformata a tale provvedimento confidando nella possibilità di argomentare le proprie ragioni nel contraddittorio delle parti. Può esserci, in tal caso, un allungamento dei tempi del processo, ma l'esigenza di rapidità non può pregiudicare la completezza del sistema delle garanzie della difesa e comprimere oltre misura il contraddittorio tra le parti, atteso che «un processo non giusto, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al modello costituzionale, quale che sia la sua durata».

Roma, 3 giugno 2024